

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: « Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso » sono sostituite dalle seguenti: « L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa »; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni";

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni";

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

"13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo" »;